



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

Spett.le Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio per la Transizione al Digitale

E Istituto di informatica e telematica (IIT) - CNR

protocollo-ammcen@pec.cnr.it

protocollo.iit@pec.cnr.it

Oggetto: Invito n. 564/2021 – Segnalazione n.785/2021 relativa alla qualificazione tematica: comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione - Amministrazione segnalata: Istituto di informatica e telematica (IIT) – CNR - — protocollo n.7601 del 01.04.2021.

Come è noto, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art.41 del decreto legge n.77/2021, l'art.17, comma 1 quater del CAD è stato così modificato" *È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore Generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis del CAD".*

La nuova normativa (art.17 comma 1 quater come modificato dall'art 41 dl 77 e art 18 bis CAD), si ritiene applicabile per le segnalazioni pervenute dall'entrata in vigore del richiamato decreto (1 giugno 2021) e le sanzioni amministrative risultano applicabili solo alle violazioni commesse dal 1 giugno 2021.

Per quanto riguarda le segnalazioni già pendenti a tale data, Agid, e per essa il Direttore Generale, alla quale è ora attribuito il potere di adottare i provvedimenti in caso di accertamento delle violazioni, applica la disciplina previgente con il relativo regolamento, rispetto al quale il riferimento al Difensore Civico per il Digitale si intende sostituito da Agid quando relativo a poteri e attività che ora la legge attribuisce a quest'ultima; per l'effetto, Agid, e per essa il Direttore generale, a conclusione dei procedimenti relativi a segnalazioni ritenute fondate, adotta gli inviti in precedenza rimessi al Difensore Civico per il Digitale.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

Con segnalazione al Difensore Civico per il digitale (prot. AgID n.7601 del 01.04.2021) è stato evidenziato quanto segue: *“In data ***ho scritto via PEC alla casella mail registro@pec.nic.it chiedendo alla registro.it, gestito dall' Istituto di informatica e telematica (IIT) - CNR, di ricevere delle informazioni relative a dei domini.it registrati presso il registro.it. La richiesta, in formato PDF e digitalmente firmata con la CIE è stata correttamente ricevuta (ticket ****) ed è stata successivamente rifiutata dalla pubblica amministrazione senza fornire nessuna giustificazione in violazione alla normativa vigente. La pubblica amministrazione ha quindi richiesto di inviare nuovamente la richiesta via mail con la scansione del mio documento di identità, codice fiscale e richiesta firmata con firma olografa di fatto rifiutando la mia richiesta firmata digitalmente.*

Vi chiedo di supportarmi nel fare valere i miei diritti con questa PA”.

A seguito di richiesta di elementi dell’Agenzia, codesta Amministrazione (nota acquisita al prot. AgID con n. 9754 del 05.05.2021) ha rappresentato che: *“[...] la necessità di avere la certezza che l’istanza fosse presentata al Registro.it dal legittimo assegnatario dei nomi a dominio, e quindi che fosse correttamente sottoscritta e corredata dal documento d’identità, è legata al fatto che il codice Authinfo deve essere considerato un dato personalissimo (al pari ad esempio di un codice puk) e che il codice in questione rappresenta la “Password” per ottenere le operazioni sul nome a dominio.*

La difficoltà tecnica legata alla verifica della sottoscrizione della richiesta mediante la CIE, si è avuta perché gli strumenti di verifica della firma utilizzati non davano una risposta univoca e certa sulla effettiva validità della sottoscrizione, infatti a seguito della codifica veniva esplicitamente indicato che la firma non fosse conforme alla delibera AgID 147/2019 (Allegato 12). Ciò ha determinato la scelta del Registro.it di richiedere all’istante l’invio della richiesta mediante sottoscrizione olografa o altro strumento di firma digitale come, ad esempio, il formato pades conforme ai requisiti del regolamento (EU) No. 910/2014 – eIDAS. L’obiettivo unico del Registro.it era quello di finalizzare nel più breve tempo possibile la richiesta dell’interessato. Questo obiettivo è stato raggiunto, così come riportato dalla cronologia degli eventi, avendo salvaguardato il riconoscimento della paternità della firma [...]”.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

In particolare, sul punto del Vs riscontro relativo alla rappresentata difficoltà tecnica di verificare la firma apposta alla richiesta mediante CIE (sopra evidenziato), è stato richiesto un supporto tecnico al competente Servizio dell'Agenzia dal quale risulta che: *“il problema viene riscontrato in quanto si tenta di validare la firma con CIE con software pensati per validare le firme digitali che potrebbero, come in questo caso, mostrare messaggi fuorvianti. La non conformità alla [DT AgID 147/2019](#) non comporta necessariamente la non validità di una firma, essa infatti, oltre a richiamare quanto già previsto dalla normativa nazionale ed europea, aggiunge anche delle raccomandazioni volte ad una maggiore interoperabilità nel riconoscimento di firme, sigilli e certificati web qualificati”*.

Da quanto sopra riportato si ritiene che la procedura adottata nel caso in esame non sia conforme a quanto stabilito dall'art.65 del CAD e dell'art.61 del D.P.C.M. 22/02/2013 recante *“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”* che prevede: *“1. L'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice, effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche.*

2. L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice.

3. I formati della firma di cui al comma 2 sono gli stessi previsti ai sensi dell'art. 4, comma 2.

4. Le applicazioni di verifica della firma generata ai sensi del comma 2 devono accertare che il certificato digitale utilizzato nel processo di verifica corrisponda ad uno degli strumenti di cui al medesimo comma [...].”



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Direttore Generale

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti si ritiene quindi che ci sia violazione dell'art.65 del CAD e dell'art.61 del D.P.C.M. 22/02/2013.

Si è ritenuta, pertanto, fondata la richiamata Segnalazione e si invita codesta Amministrazione *“a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni”*, dandone conferma alla scrivente Agenzia, provvedendo affinché vengano risolte le criticità oggetto della segnalazione in questione e si applichi la normativa vigente relativa alle istanze telematiche.

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione e che il mancato avvio delle attività necessarie a porre rimedio e il mancato rispetto del termine perentorio per la loro conclusione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Cordiali saluti